

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3145 del 03/06/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MP3 S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di coostrusione di materie plastiche con annesso recupero di rifiuti non pericolosi (plastiche) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza Spadetta nn. 36/38, loc. Bazzano.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3261 del 03/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre GIUGNO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **MP3 S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di coostrusione di materie plastiche con annesso recupero di rifiuti non pericolosi (plastiche) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza Spadetta nn. 36/38, loc. Bazzano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società MP3 S.r.l. (C.F. e P.IVA 03499581209) per l'impianto destinato ad attività di coostrusione di materie plastiche con annesso recupero di rifiuti non pericolosi (plastiche) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Valsamoggia, via Muzza Spadetta nn. 36/38, loc. Bazzano, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3898 del 13/10/2016, con scadenza di validità in data 27/10/2031, e rilasciato dal SUAP Associato per i Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia con provvedimento Prot. n. 55412 del 28/10/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione in materia di rifiuti**⁵ {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁶ {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3898 del 13/10/2016, con scadenza di validità in data 27/10/2031, e contestualmente richiede al SUAP Associato per i Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
 6. Obbliga la società **MP3 S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società MP3 S.r.l. (C.F. e P.IVA 03499581209) con sede legale in Comune di Valsamoggia, via Castelfranco n. 32, loc. Bazzano, per l'impianto sito nel medesimo Comune, via Muzza Spadetta nn. 36/38, loc. Bazzano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 20/10/2023 (Prot. n. 55408) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la sola matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 57827/2023 (pratica SUAP n. 1366/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/11/2023 al PG/2023/187729 e confluito nella **Pratica SINADOC 38476/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/191519 del 10/11/2023 ha richiesto documentazione integrativa ai fini dell'avvio formale (aggiornamento delle altre matrici autorizzate).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2060/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/01/2024 al PG/2024/7647, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 21/12/2023 (Prot. SUAP n. 66545), inerente l'aggiornamento della matrice di impatto acustico e la prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate (scarichi in pubblica fognatura e rifiuti).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/10763 del 19/01/2024 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti (Comune di Valsamoggia e ARPAE-APAM - Servizio Territoriale).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/36696 del 26/02/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 13167/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/03/2024 al PG/2024/4430, ha trasmesso nulla osta acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/52948 del 20/03/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 20531/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/04/2024 al PG/2024/69137, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 04/04/2024 (Prot. SUAP n. 18434).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 25593/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/05/2024 al PG/2024/86395, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 10/05/2024 (Prot. SUAP n. 25550).

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28956/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/05/2024 al PG/2024/96932, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 24/05/2024 (Prot. SUAP n. 28042).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto delle verifiche antimafia richieste alla Prefettura di Bologna, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di rifiuti e impatto acustico, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed Energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Vasamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 322,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto non oggetto della modifica sostanziale di AUA.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.2.2.1 pari a € 26,00, in quanto oggetto di aggiornamento di AUA.
 - Allegato D - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 31/05/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(determina firmata digitalmente)

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MP3 S.r.l.

Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza Spadetta nn. 36/38, loc. Bazzano

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e di reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Muzza Spadetta (afferente al depuratore intercomunale di via Zoppo in loc. Bazzano in Comune di Valsamoggia) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue industriali (derivate dalle acque di raffreddamento torri evaporative presenti nell’attività di coostruzione di materie plastiche con annesso recupero di rifiuti non pericolosi (plastiche) ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di parte delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività (dichiarate non contaminate).

Scarico S2

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Muzza Spadetta (afferente al depuratore intercomunale di via Zoppo in loc. Bazzano in Comune di Valsamoggia) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” originate dalla mensa e dai servizi igienici presenti nell’attività di coostruzione di materie plastiche con annesso recupero di rifiuti non pericolosi (plastiche) ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico (denominato S3) nella pubblica fognatura mista di via Muzza Spadetta (afferente al depuratore intercomunale di via Zoppo in loc. Bazzano in Comune di Valsamoggia) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque meteoriche di dilavamento” dato da parte delle acque

meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività, dichiarate non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 110793 del 15/09/2014 (pervenuto agli atti della Provincia in data 15/09/2014 al P.G. n. 133556), con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico del 04/11/2014 (pervenuto agli atti della Provincia in data 04/11/2014 al P.G. n. 156768). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso modifica sostanziale della vigente AUA, dovrà provvedere ad aggiornare integralmente la documentazione di riferimento (relazione tecnica descrittiva complessiva degli scarichi in AUA e planimetria delle reti fognarie e dei relativi scarichi).
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/75/2014).

Pratica Sinadoc 38476/2023

Documento redatto in data 31/05/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Comune di Valsamoggia

(Provincia di Bologna)

Spett.le **Suap**
Largo Don Dossetti n. 10
40053 Valsamoggia

Spett.le **Provincia di Bologna**
Settore Ambiente – Serv. Tutela Ambientale
Via S. Felice n. 25
40122 Bologna

E p.c.
Spett.le **Hera**
Imp. Fognari e Depurativi
Area Emilia Est Distretto di Bologna
Via Piratino n. 7
40055 Castenaso (BO)

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ILPA srl Divisione MP3 sito in Comune di Valsamoggia – Via Muzza Spadetta n. 36 Loc. Bazzano. (Suap n. 137/2014) Trasmissione parere.

Vista la documentazione, presentata dalla ditta in oggetto, pervenuta al prot. n. 1814/2014 e della nota ARPA (PGBO/2014/1776 del 07/02/2014);

Tenuto conto della nota trasmessa dal Comune di Valsamoggia prot. n. 33145/2014;

Tenuto conto che:

- trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”;
- che trattasi di istanza di “Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche”.

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice scarichi

per quanto attiene allo scarico delle acque domestiche è pervenuto al Comune di Valsamoggia, parere Hera pervenuto al prot. n. 37617 del 18/09/2014, favorevole con prescrizioni.

b) la matrice rumore

I livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

c) la matrice urbanistica

L'attività in oggetto è insediata in un'ambito produttivo comunale consolidato APC.c;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza

Comune di Valsamoggia

(Provincia di Bologna)

parere favorevole

al rilascio di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, relativa all’impianto denominato ILPA srl Divisione MP3 sito in Comune di Valsamoggia – Via Muzza Spadetta n. 36 Loc. Bazzano. (Suap n. 137/2014), vincolato alle seguenti prescrizioni:

- i livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V “Aree prevalentemente industriali”, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

- lo scarico originato della ditta e confluyente in pubblica fognatura, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. sono ammessi in pubblica fognatura gli scarichi di acqua reflue domestiche provenienti da servizi igienici e mensa;
2. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica, dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso/intercettazione, ecc.;
3. i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue, dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
4. lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di natura industriale dovrà, prima dell’attivazione, essere autorizzato ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
5. tutti i rifiuti originati dall’attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera spa);
6. l’ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
7. l’ente gestore ha facoltà di sospendere temporaneamente l’autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo;
8. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell’Autorizzazione allo scarico.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL’AREA
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ES SVILUPPO DEL
TERRITORIO**

(Dott. Andrea DIOLAITI)

documento firmato digitalmente

Il tecnico istruttore:
Rambaldi Nadia

Comune di Valsamoggia

(Provincia di Bologna)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82; D.P.C.M. 30 marzo 2009); prodotto e conservato in originale informatico nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogia sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'art. 3bis, comma 4bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il sottoscritto Funzionario Pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale, la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti regole tecniche.

Valsamoggia, li _____

Il Pubblico Ufficiale Competente

Il tecnico istruttore:
Rambaldi Nadia

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

**UNIONE DI COMUNI
VALLE DEL SAMOGGIA**
**1° Settore - Sportello Unico Attività Produttive
Associato**
Largo Don Dossetti n°10
40053 VALSAMOGGIA - LOC. CREPELLANO BO

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

PROVINCIA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA

Originale PEC

prov.bo@cert.provincia.bo.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 15 settembre 2014
prot. gen. 110793

ns. rif. Hera spa Data prot.: 29-01-2014 Num. prot.: 0013797; 13839; 13854; 0013870
PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Ditta richiedente: "Ilpa Srl Divisione MP3"- Attività di progettazione e
fabbricazione di semilavorati termoplastici coestrusi in lastra e bobina nello
stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia - loc. Bazzano, Via Muzza
Spadetta n.36.**

Unione di Comuni Valle del Samoggia Pratica n. 137/14.

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque
reflue industriali, domestiche e meteoriche.*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Pianesani Augusto Giuseppe in qualità di legale rappresentante della Ditta **"I.L.P.A. SRL DIVISIONE MP3"** con sede legale in Modena (MO) Via Galileo Galilei n°168 relativa allo stabilimento esercente l'attività di progettazione e fabbricazione di semilavorati termoplastici coestrusi in lastra e bobina sito in Comune di Valsamoggia - località Bazzano in VIA MUZZA SPADETTA n°36;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

verificato dalla documentazione allegata all'istanza la presenza di n°3 scarichi così identificati:

- Scarico n.1 derivante dall'unione delle acque reflue industriali provenienti da processi produttivi insieme con acque meteoriche di dilavamento non contaminate;
- Scarico n.2 derivante dall'unione delle acque reflue domestiche provenienti da mensa e servizi igienici;
- Scarico n.3 derivante dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;

verificato dalla documentazione presentata che l'acqua prelevata dalla rete di acquedotto viene addolcita prima di essere utilizzata per il raffreddamento delle calandre in sistema a ciclo chiuso dotato di torri evaporative;

verificato che gli scarichi industriali derivano dalle operazioni di spurgo delle torri evaporative e sono immessi all'interno di un pozzetto in prossimità delle torri evaporative, con un consumo di circa 4000 mc/anno;

preso atto che gli scarichi di cui sopra vengono convogliati in corpo idrico superficiale denominato "Rio Muzza" (**Scarico terminale n°1**);

preso atto che le acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e mensa vengono convogliate direttamente nella rete fognaria esterna che si immette nel collettore pubblico di Via Muzza Spadetta afferente al depuratore Intercomunale di Bazzano (**Scarico terminale n°2**) con un consumo di circa 1110 mc/anno;

preso atto che lo **Scarico terminale n°3** è costituito da acque meteoriche di dilavamento che confluiscono attraverso rete fognaria pubblica esterna allo stabilimento nel corpo idrico superficiale denominato "Rio Muzza";

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- sono ammessi in pubblica fognatura gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e mensa;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso / intercettazione, ecc. ;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di natura industriale dovrà, prima dell'attivazione, essere autorizzato ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione allegata alla richiesta. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MP3 S.r.l.

Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza Spadetta nn. 36/38, loc. Bazzano

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di coestrusione di materie plastiche con annesso recupero di rifiuti non pericolosi (plastiche) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. svolta dalla società MP3 S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, via Muzza Spadetta nn. 36/38, loc. Bazzano, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società MP3 S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 16
EMISSIONE E6
PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 2
EMISSIONE E7
PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 6

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 4

Portata massima	9500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 1

Portata massima	9700 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 7

Portata massima	9900 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 8

Portata massima	7600 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E8**PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 3**

Portata massima	10500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ozono	1 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Impianto di abbattimento: impianto catalitico

Al fine di garantire il rendimento di abbattimento dell'ozono, sulla base di quanto indicato in progetto, il catalizzatore dovrà essere sostituito ogni 1500 ore di effettivo funzionamento; nel caso di funzionamento continuativo, quindi, ogni tre mesi lavorativi. Se l'impianto catalitico è caratterizzato da un funzionamento discontinuo dovrà essere installato un dispositivo idoneo al controllo delle ore di funzionamento.

EMISSIONE E9**PROVENIENZA: DEPOLVERAZIONE LINEA TRASPORTO PNEUMATICO GRANULI**

Portata massima	4300 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10**PROVENIENZA: DEPOLVERAZIONE MISCELE MULINI**

Portata massima	32400 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: LINEA ESTRUSIONE 9

Portata massima	9700 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E13
PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA AREA B3

L'attività di applicazione, appassimento, essiccazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti inferiore a 20 Kg deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particellare. Le ore di funzionamento della cabina, i consumi mensili dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere registrati su apposito Registro tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo.

EMISSIONE E14
PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 10

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ozono	1 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Impianto di abbattimento: impianto catalitico

Al fine di garantire il rendimento di abbattimento dell'ozono, sulla base di quanto indicato in progetto, il catalizzatore dovrà essere sostituito ogni 1500 ore di effettivo funzionamento; nel caso di funzionamento continuativo, quindi, ogni tre mesi lavorativi. Se l'impianto catalitico è caratterizzato da un funzionamento discontinuo dovrà essere installato un dispositivo idoneo al controllo delle ore di funzionamento.

EMISSIONE E15
PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 11
EMISSIONE E18
PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 12
EMISSIONE E21
PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 14

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: OFFICINA MECCANICA – SALDATURA ED OSSITAGLIO

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE VAPORI TESTE DI ESTRUSIONE

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione ed i controlli sono effettuati sulla base del registro prescritto per il punto di emissione E13 ove debbono essere annotati i consumi mensili degli sgrassanti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: LINEA DI ESTRUSIONE 18

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: DEPOLVERAZIONE TAGLIO A SEGA LINEA 14

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: PRIMERIZZAZIONE UV

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ozono	1 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: FORNO ARIA CALDA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E27

PROVENIENZA: CAMERA PRESSURIZZATA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E28

PROVENIENZA: LAMPADE UV

Portata massima	4000 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ozono	1 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: TAGLIO A SEGA LINEA 8

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Il pressostato dovrà essere dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo con sistema di segnalazione di tipo semaforico e dovrà essere posizionato in area facilmente visibile e accessibile al personale addetto.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: SBAVATURA IMAS

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Il pressostato dovrà essere dotato di sistema di allarme acustico e/o visivo con sistema di segnalazione di tipo semaforico e dovrà essere posizionato in area facilmente visibile e accessibile al personale addetto.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA USO CIVILE A METANO – 0,58 MW

EMISSIONE E32

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali

dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un' idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si

renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E30, E31, la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E30, E31, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere

registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/75/2014) e di ARPAE (sinadoc n. 12277/2016).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 06/11/2023 al PG/2023/187729 e in data 10/05/2024 al PG/2024/86395).

Pratica Sinadoc 38476/2023

Documento redatto in data 31/05/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MP3 S.r.l.

Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza Spadetta nn. 36/38, loc. Bazzano

ALLEGATO C

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Attestazione iscrizione

Conferma l'iscrizione, con contestuale variazione, alla Società **MP3 S.r.l.**, con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Castelfranco n. 32, loc. Bazzano (C.F. e P.IVA 03499581209) e con impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza Spadetta nn. 36/38, loc. Bazzano, al **n. 12475/14** del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R3 - Classe 6.**

2. Prescrizioni e condizioni generali di gestione:

L'attività di gestione dei rifiuti, coerentemente alla comunicazione presentata (agli di ARPAE-AACM in data 06/11/2023 al PG/2023/187729, in data 16/01/2024 al PG/2024/7647, in data 15/04/2024 al PG/2024/69137 ed in data 10/05/2024 al PG/2024/86395) e al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le **operazioni di recupero dei rifiuti plastici (R3)** che possono essere svolte sono le seguenti²:

¹ Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

² Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

			Quantità (t/a)	Capacità istantanea (m ³)	Capacità istantanea (tonnellate)
OPERAZIONI DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R4	RICICLO/RECUPERO DEI RIFIUTI PLASTICI	2.500	725	800
TIPOLOGIA	6.2.3	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche EER=[070213] [120105]			

- b) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'**operazione di riciclaggio / recupero dei rifiuti plastici (R3)** è pari a **2.500 tonnellate/anno**.
- c) Le **operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti plastici (R3)** dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., e delle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta. Nel caso specifico, l'attività di macinazione degli scarti plastici di lavorazione di aziende terze è finalizzata alla produzione di piccoli granuli di materie plastiche che dovranno essere conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667.
- d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- e) Nel caso specifico, i rifiuti da recuperare, in ingresso all'impianto, consistono in granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc.. con eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti ed additivi e con Pb (Piombo) <3%, KOH (Idrossido di potassio) <0,3% e Cd (Cadmio) <0,3% come indicato al punto 6.2.2 dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- f) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- g) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

3. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (ARPAE - AACM) qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale.
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- d) Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione³: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €** che vanno versate a favore di ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA. A tal fine, si informa che ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema PagoPA alla PEC comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza.
- e) **L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁴.**
- f) Per la presente iscrizione sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza nei luoghi di lavoro e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nella presente iscrizione e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata alla Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/75/2014) e di ARPAE (sinadoc n. 12277/2016).
- Documentazione Tecnica inerente la Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti allegata alla domanda di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 06/11/2023 al PG/2023/187729, in data 16/01/2024 al PG/2024/7647, in data 15/04/2024 al PG/2024/69137 e in data 27/05/2024 al PG/2024/96932) con particolare riferimento a:
 - Elaborati scheda tecnica (agli atti di ARPAE in data 27/05/2024 al PG/2024/96932);
 - Elaborato "Planimetria rifiuti" datato 15/04/2024 (agli atti di ARPAE PG/2024/69137).

Pratica Sinadoc 38476/2023

Documento redatto in data 31/05/2024


³ Ai sensi del D.M. n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati.

⁴ Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21/07/1998.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

1 = reparto mulini: zona lavorazione e recupero rifiuti plastici

2 = zona stoccaggio rifiuti plastici



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MP3 S.r.l.

Comune di Valsamoggia (BO), via Muzza Spadetta nn. 36/38, loc. Bazzano

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 09/10/2023 da Giuliano Giovanelli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società MP3 S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato, tra l'altro, che *“I livelli acustici massimi stimati al confine, sulla base di misurazioni e valutazioni effettuate presso il confine dello stabilimento e sulla base dei dati forniti dai produttori dei nuovi impianti (emissioni in atmosfera) non subiranno variazioni apprezzabili in seguito alla realizzazione del progetto di modifica”*.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 13167/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia con nulla osta acustico Prot. n. 13167/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 07/03/2024 al PG/2024/4430). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 09/10/2023 da Giuliano Giovanelli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società MP3 S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 16/01/2024 al PG/2024/7647).

Pratica Sinadoc 38476/2023

Documento redatto in data 31/05/2024

COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia
e Monte San Pietro**

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "PRODUZIONE DI LASTRE E BOBINE IN MATERIALE PLASTICO" - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Muzza Spadetta 36-38, Località Bazzano. Richiedente MP3 SRL - (Pratica Suap n. 1366/2023). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 57827 del 04/11/2023 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista le successive documentazioni integrative a tutt'oggi fornite, delle quali l'ultima è pervenuta con prot. 2060 del 15/01/2024;

Vista la dichiarazione resa in merito alla matrice acustica, mediante la sottoscrizione del documento digitale intitolato "*dichiarazione_di_impatto_acustico_MP3_pdf*" (che si allega in copia al presente parere) inviato allo scrivente Servizio con prot. n. 2060 del 15/01/2024 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la specifica dei pareri e dei nulla osta attesi pervenuta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – con propria nota SINADOC 38476/2023 prot. N.ro 10763/2024 del 19/01/2024 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 3358 del 19/01/2024), al quale si riscontra con la presente;

Vista la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali a carico del richiedente pervenuta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – con propria nota SINADOC 38476/2023 prot. N.ro 36696/2024 del 26/02/2024 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 10575 del 26/02/2024), al quale si riscontra con la presente;

Preso atto che l'istanza di AUA avanzata è riferita alle **sole** matrici "*emissioni in atmosfera e acustica*";

Stante quanto sopra esposto, relativamente al procedimento di AUA **si esprime**, per quanto di competenza,



parere favorevole

al rilascio della "Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

• **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Preso atto di quanto dichiarato mediante la sottoscrizione del documento digitale intitolato "dichiarazione_di_impatto_acustico_MP3_.pdf" (al quale, pertanto, si rimanda), inviato allo scrivente Servizio con prot. n. 2060 del 15/01/2024 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, **si rilascia** nulla osta acustico per quanto richiesto con l'istanza di AUA avanzata **nel rispetto** di quanto disposto dalla vigente Classificazione Acustica del Territorio dei Comuni dell'Area Bazzanese approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016;

• **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si dà atto che l'istanza di AUA avanzata NON è riferita a tale matrice;

• **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto che, a tutt'oggi i pareri di ARPAE-ST - Distretto di Montagna – ed il parere del Servizio Urbanistica relativi all'istanza sopra citata non sono pervenuti allo scrivente Servizio.

Si rileva inoltre che sono ancora in corso alcuni approfondimenti in merito a tutte le emissioni odorigene dello stabilimento, riguardo alle quali nell'anno 2019 era stato avviato un Tavolo Tecnico con ARPAE, AUSL e ditta MP3 s.r.l. per il loro monitoraggio al fine della verifica della loro entità e del conseguente disagio sulla popolazione che risiede nelle zone limitrofe.

• **relativamente al "Nulla Osta urbanistico/edilizio, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta"**, si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*



Al SUAP del Comune di

VALSAMOGGIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI IMPATTO ACUSTICO

di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 227/2011 di cui alla D.G.R. n. 673 del 14/04/2004 art. 1 comma 7

(resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto: cognome: Giovanelli nome: Giuliano
Codice fiscale: GVNGLN62T03L885M
Data di nascita: 03/12/1962 Cittadinanza: Italiana Sesso: M |X| F |__|
Luogo di nascita: Stato: Italia Provincia: Modena Comune: Vignola
Residenza: Provincia : MO Comune: Guiglia
Via, Santo Stefano n. 419 C.A.P. 41052

In qualità di:

- TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA (iscritto all'albo Regionale di tecnici abilitati in materia di acustica) Incaricato dalla Ditta MP3 S.r.l.
- TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE _____
- LEGALE RAPPRESENTANTE della società _____

relativamente all'esercizio dell'attività economica: **MP3 S.r.l.**

avente sede nel Comune di Valsamoggia, Località Bazzano

Via, Muzza Spadetta n. 36-38 C.A.P. 40053

P.iva.: 03499581209

DICHIARA

X che l'edificio di insediamento ricade in area di classe 5 del piano di zonizzazione acustica comunale;

X che l'attività, ai sensi della L. 447/95, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 227/11, e del Piano Comunale di

Zonizzazione Acustica:

1. è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto:
 - a) non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del D.P.R. n. 227/11, presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio;
 - b) I livelli acustici massimi stimati al confine, sulla base di:
 - misurazioni e valutazioni effettuate presso il confine dello stabilimento;
 - sulla base dei dati forniti dai produttori dei nuovi impianti (emissioni in atmosfera);**non subiranno variazioni apprezzabili in seguito alla realizzazione del progetto di modifica**
 - c) la ditta svolge la propria attività anche durante il periodo notturno;
 - d) Il ricettore sensibile R1 più prossimo all'attività si trova a circa di 60 metri dai capannoni della ditta ILIP S.r.l. ed a circa di 80 metri da 1 dei nuovi impianti tecnologici esterni (depuratore fumi) che si prevede di installare;

X che le sorgenti sonore installate sono:


- All'interno dei locali: Linee di estrusione e laccatura di prodotti in plastica, officina di manutenzione meccanica, ecc;
- All'esterno dei locali: Emissioni in atmosfera, torri di raffreddamento; tutti gli impianti esterni sono a bassa emissione acustica ;

X che in caso di futura installazione o modifica delle sorgenti sonore, se necessario, procederà all'aggiornamento della documentazione (relazione/dichiarazione) inerente all'impatto acustico e alla presentazione dello stesso negli eventuali procedimenti amministrativi necessari (Autorizzazioni, SCIA, Comunicazioni, ecc...).

Il sottoscritto, avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, è consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Data 09 ottobre 2023

Firma



Allegati: estratto di mappa con indicate le sorgenti ed i ricettori sensibili più prossimi



MP3 Srl

Legenda

-  Bazzano
-  MP3 S.r.l.



Google Earth

300 m

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.